

STATUTO

AM CONSULTING SOC. COOP. SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA ETNEA 726/C

Numero REA: CT - 471518

Codice fiscale: 06144200877

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

2 di 30

	SCOPO SOCIALE	
	La società, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di	
	lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-	
	le dei cittadini, con particolare riferimento ai soggetti so-	
	cialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle	
	risorse umane e materiali a disposizione, il tutto ai sensi	
	dell'art. lett. b) della legge 381/91.	
	Lo scopo che i soci della società intendono perseguire, trami-	
	te la gestione in forma associata e con la prestazione della	
	propria attività lavorativa, è:	
	- di trovare sbocchi occupazionali per collocarvi le presta-	
	zioni professionali e lavorative dei soci cooperatori alle mi-	
	gliori condizioni economiche, professionali e di mercato;	
	- assicurare continuità occupazionale e procurare, per mezzo	
	dell'attività sociale e tramite la gestione in forma associa-	
	ta, comunque, vantaggi diretti ed immediati alle economie dei	
	singoli soci;	
	- di improntare la propria organizzazione al conseguimento	
	della massima uguaglianza di diritti, doveri, remunerazione e	
	partecipazione alle decisioni fra i soci, quale che sia il lo-	
	ro ruolo, nel rispetto del principio di parità di trattamento	
	sancito dall'art. 2516 c.c., demandandosi all'organo ammini-	
	strativo la facoltà, nei limiti della compatibilità dei rego-	
	lamenti interni, di instaurare ed eseguire rapporti mutuali-	

4 di 30

	si di legge. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti
	mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità
	di trattamento.
	La società, con decisione dell'organo amministrativo, potrà
	altresì aderire ad altre organizzazioni di rappresentanza e
	tutela del movimento cooperativo ed ai suoi organismi perife-
	rici nella cui giurisdizione insiste la sede sociale della co-
	operativa ed alle sue articolazioni di categoria o di settore,
	nonché agli altri organismi economici, consortili o sindacali
	che si propongano iniziative di attività mutualistiche, coope-
	rativistiche, di lavoro o di servizio.
	La società si propone, inoltre, di costituire fondi per lo
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenzia-
	mento aziendale ai sensi dell'art. 4 della Legge 59/92.
	ART. 5) OGGETTO
	Considerata l'attività mutualistica della società cooperativa,
	così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti
	e gli interessi dei soci, la società cooperativa ha come og-
	getto:
	- i servizi di rilevazione ed elaborazione elettronica di dati
	contabili, amministrativi, fiscali e del personale per conto
	del cliente con tenuta delle relative contabilità;
	- i servizi di consulenza contabile, amministrativa, societa-
	ria, del lavoro e fiscale con relativo espletamento di tutti
	gli adempimenti ad essi connessi;

	- i servizi di compilazione ed invio telematico di tutti i mo-	
	delli dichiarativi e fiscali in genere;	
	- la prestazione di servizi di calcolo e stampa per adempimen-	
	ti in materia fiscale, contabile e di lavoro, nonché l' esecu-	
	zione delle attività a tal fine strumentali e/o accessorie;	
	- la prestazione di servizi amministrativi e di analisi finan-	
	ziaria in genere, predisposizione di piani d'impresa, ricerche	
	di mercato, redazione di business plan e verifica della stra-	
	tegia, del posizionamento e della missione aziendale, di pre-	
	disposizione di progetti e programmi da realizzare anche gra-	
	zie a contributi regionali, nazionali o comunitari;	
	- l' organizzazione di mezzi e servizi per la gestione di uf-	
	fici, centri studio;	
	- l'agenzia di affari per il disbrigo delle pratiche ammini-	
	strative e per la fornitura di informazioni commerciali, ri-	
	cerche anagrafiche, certificazioni;	
	- la promozione, produzione e distribuzione in genere di ser-	
	vizi alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni.	
	L'esercizio dell'attività professionale di rappresentanza, as-	
	sistenza e difesa in giudizio, nonché l'attività di assistenza	
	e consulenza legale stragiudiziale.	
	Consulenza tecnico-legale in materia di appalti di opere pub-	
	bliche e di esecuzione delle opere. Supporto alle Amministra-	
	zioni pubbliche e private in materia di Sicurezza ed Igiene	
	del lavoro. Supporto alle Amministrazioni pubbliche in materia	

	di verifica dei progetti ai fini della Validazione. Gestione	
	di contratti e controllo delle specifiche di commessa, per	
	forniture di opere civili ed industriali, private o di inte-	
	resse pubblico.	
	L'amministrazione di fabbricati in comunione e in condominio o	
	di proprietà immobiliari esclusive e l'assunzione di mandati	
	per l' amministrazione e la rappresentanza di immobili in con-	
	dominio; la gestione e l' amministrazione di immobili propri e	
	di terzi, ivi compresa la gestione di locazioni di immobili,	
	per conto proprio o per conto terzi	
	Svolgimento di attività di gestione immobiliare, ivi compreso	
	l'acquisto, l'alienazione, la locazione, anche finanziaria, di	
	immobili di qualsiasi tipo ed in particolare di immobili e	
	complessi immobiliari agricoli, urbani ed industriali, nonché	
	svolgimento di attività di recupero, valorizzazione, integra-	
	zione nel territorio e di cessione di qualsiasi tipo di immo-	
	bili.	
	- sviluppo culturale e formazione: Favorire lo sviluppo cultu-	
	rale della comunità locale e nazionale attraverso: organizza-	
	zione di eventi culturali, convegni, seminari, mostre e	
	workshop su tematiche di interesse collettivo (arte, scienza,	
	ambiente, diritti civili, ecc.); promozione della lettura e	
	dell'accesso alla cultura mediante progetti educativi nelle	
	scuole e biblioteche;	
	- Sostegno alla formazione continua di giovani e adulti attra-	

8 di 30

commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro e in qualunque altro ordine professionale. La società potrà svolgere le citate attività nel rispetto della normativa attualmente vigente e del rilascio delle eventuali necessarie concessioni, autorizzazioni o licenze. Per svolgere quelle attività per le quali è richiesta dalla legge specifica abilitazione professionale, la società dovrà avvalersi dell'opera di professionisti debitamente abilitati e sotto la personale responsabilità di detti professionisti. La società per il raggiungimento degli scopi sociali potrà accedere alle agevolazioni legislative e creditizie previste dallo stato, dalla comunità europea, dalle regioni e da qualsiasi altro ente, secondo le normative di legge vigenti e future. Essa potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall' organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. La società potrà inoltre concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti e obbligazioni anche di terzi, stipulare contratti di franchising, sia per acquisizioni che per cessioni di marchio e/o know how, nonchè assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, nonchè costituire con altre società private o enti pubblici, consorzi, cooperative e società con

sortili. Le attività finanziarie non potranno mai costituire oggetto principale della società, nè essere svolte nei confronti del pubblico.

ART. 6) SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dei soci diviene inferiore, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie.

Possono essere soci i soggetti che abbiano maturato una comprovata capacità professionale nel settore di cui all'oggetto della società e comunque coloro che possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Il socio, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto sociale, stabilisce con la società un ulteriore e distinto rapporto in una delle forme di cui all'art. 4) del presente statuto, tramite apposito atto stipulato tra le parti e disciplinato dai regolamenti interni.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e al-

	le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché, alla
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda.
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti
	alle seguenti categorie:
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono
	i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali,
	mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in
	rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro dispo-
	nibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici
	ed alle decisioni sulla loro destinazione;
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-
	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai
	sensi e per gli effetti della legge 381/1991 e nei limiti pre-
	visti dalla legge;
	3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufrui-
	scono direttamente o indirettamente dei servizi della società.
	Nel rispetto dell'art. 2522 del codice civile possono essere
	soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività del-
	le Cooperative sociali.
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei So-
	ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su in-
	dicate.
	ART. 7) AMMISSIONE DEL SOCIO

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'or-	
gano amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed	
elementi:	
a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita,	
domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se soggetto diverso:	
denominazione, sede, codice fiscale, nominativo della persona	
fisica delegata a rappresentarla e delibera dell'organo compe-	
tente che ha deciso l'adesione;	
b) motivi della richiesta e precisazione della effettiva atti-	
vità svolta;	
c) la quota che si propone di sottoscrivere, il cui valore no-	
minale non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art.	
2525 del codice civile;	
d) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regola-	
menti ed alle deliberazioni legittimamente adottate dagli or-	
gani sociali.	
La decisione sull'ammissione di un nuovo socio, spettante	
all'organo amministrativo, deve essere comunicata all'interes-	
sato. In caso di diniego, la deliberazione di rigetto deve es-	
sere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interes-	
sato. In questo caso, l'aspirante socio può chiedere - entro	
sessanta giorni dalla comunicazione del diniego - che sull'i-	
stanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle doman-	
de non accolte, se non appositamente convocata, in occasione	
della sua successiva convocazione.	

In caso di diniego, la domanda di ammissione può essere rinno-	
vata.	
Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli	
amministratori, l'importo della quota e il sovrapprezzo even-	
tualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione	
del bilancio su proposta degli amministratori. Trascorso un	
mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano	
stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inef-	
ficace. A seguito del versamento, la delibera di ammissione	
viene annotata nel libro dei soci.	
ART. 8) OBBLIGHI DEI SOCI	
I soci ammessi sono obbligati:	
a) al versamento delle quote sottoscritte e dell'eventuale so-	
vrapprezzo con le modalità e nei termini previsti dall'organo	
amministrativo;	
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deli-	
berazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;	
c) a prestare servizi e lavoro nell'impresa cooperativa, se-	
condo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nei rego-	
lamenti.	
ART. 9) SCIoglimento del rapporto sociale limitatamente a un	
SOCIO	
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per cau-	
sa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.	
<u>Recesso</u>	

	I soci possono recedere dalla società - secondo le modalità
	previste dall'art. 2532 del codice civile - nei casi previsti
	dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'am-
	missione. Il recesso non può essere parziale.
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-
	la domanda. Quanto ai rapporti mutualistici del socio receduto
	con la società, il recesso ha effetto con la chiusura
	dell'esercizio in corso, ove comunicato almeno tre mesi prima
	della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successi-
	vo ove comunicato successivamente.
	<u>Esclusione</u>
	L'esclusione può essere deliberata dall'assemblea nei confron-
	ti del socio:
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivan-
	ti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove
	esistenti, o dal rapporto mutualistico;
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-
	mento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art. 2531
	c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro
	titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento
	da parte dell'organo amministrativo;
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-
	bilità previste dall'articolo 9 o per mancanza o perdita dei
	requisiti previsti per la partecipazione alla società;

	d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice ci-
	vile.
	L'esclusione diventa efficace, limitatamente al socio,
	dall'annotazione nel libro dei soci e determina automaticamen-
	te la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
	Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tri-
	bunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla
	comunicazione. In caso di opposizione, l'annotazione dovrà es-
	sere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di
	opposizione.
	<u>Morte del socio</u>
	In caso di morte del socio, fatto salvo il diritto alla liqui-
	dazione della quota ai sensi dell'art. 2534 del codice civile,
	gli eredi possono chiedere di subentrare nella partecipazione
	del socio defunto. In caso di pluralità di eredi, essi devono
	nominare un rappresentante comune.
	La liquidazione della quota del socio, comprensiva dell'even-
	tuale soprapprezzo - purché effettivamente versato e non capi-
	talizzato - e degli eventuali importi di cui alle lettere d)
	ed e) dell'articolo 16) del presente statuto, avviene in con-
	formità alle previsioni dell'art. 2535 del codice civile.
	L'organo amministrativo potrà dilazionare in più rate il rim-
	borso della quota del socio uscente, con la corresponsione dei
	relativi interessi legali, entro il termine massimo di due an-
	ni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è

	verificato lo scioglimento del singolo rapporto sociale.	
	Il socio uscente e gli eredi del socio defunto sono responsa-	
	bili nei confronti della società nei termini di cui all'art.	
	2536 del codice civile.	
	ART. 10) PATRIMONIO SOCIALE E CAPITALE SOCIALE	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio, costituito:	
	a) dal capitale sociale, di ammontare variabile, formato da un	
	numero illimitato di quote;	
	b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di	
	gestione di cui all'art. 16);	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo	
	e dalle quote di liquidazione eventualmente non rimborsate,	
	nonché da eventuali accantonamenti di utili;	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttura-	
	zione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo	
	od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi	
	od in previsione di oneri futuri, o investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per	
	essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi socia-	
	li.	
	È vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante con-	
	ferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di	
	conferimento si applicano le disposizioni in materia previste	

dal codice civile.

ART. 11) QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Nessun socio può possedere una partecipazione al capitale sociale il cui complessivo valore sia inferiore a euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) o superi i massimi stabiliti dalla legge.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Trasferimento delle quote

Le quote detenute dai soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, come disciplinata dall'art. 2530 del codice civile. A tal fine, il socio cooperatore che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

ART. 12) SOCI SOVVENTORI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Soci sovventori

	Possono essere ammessi come soci sovventori, ai sensi della L.
	31 gennaio 1992, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni,
	sia persone fisiche che persone giuridiche o altri enti che
	investano risorse nell'attività imprenditoriale della coopera-
	tiva per la costituzione o l'incremento dei Fondi per lo Svi-
	luppo Tecnologico o per la Ristrutturazione o il Potenziamento
	Aziendale.
	L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo am-
	ministrativo e deve essere trascritta in un'apposita sezione
	del libro soci. Ai soci sovventori non si applicano le dispo-
	sizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.
	I rapporti tra la società e i soci sovventori sono disciplina-
	ti da un apposito Regolamento che deve essere preventivamente
	approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, con il quorum de-
	liberativo previsto per le modifiche dell'atto costitutivo.
	<u>Quote di partecipazione cooperativa</u>
	Con deliberazione dell'assemblea, la società può adottare pro-
	cedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo
	e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito
	dall'art.5 L. 59/1992.
	In tal caso la società può emettere quote di Partecipazione
	Cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ri-
	partizione degli utili. Le quote di partecipazione cooperativa
	possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore

19 di 30

20 di 30

	della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente co-	
	stituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci	
	con diritto di voto e tutti gli amministratori e tutti i sin-	
	daci effettivi, se nominati, siano presenti.	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo uti-	
	le, anche il bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente sta-	
	tuto su proposta dell'organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi	
	amministrativi e di controllo;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione	
	sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o	
	sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.	
	L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei	
	voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza	
	assoluta tranne che per le delibere di modifica dell'atto co-	
	stitutivo, di scioglimento della cooperativa e di nomina dei	
	liquidatori, per le quali occorrerà il voto favorevole della	
	metà dei soci della società aventi diritto al voto.	
	L'assemblea si può svolgere con interventi dislocati in più	
	luoghi, anche collegati con mezzi audiovisivi, a condizione	
	che: a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accer-	

22 di 30

	di cui agli artt. 2538 e seguenti del codice civile, integrate	
	da quelle previste per l'assemblea nelle società a responsabi-	
	lità limitata.	
	ART. 14) ORGANO AMMINISTRATIVO	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione	
	composto da due a cinque amministratori, secondo il numero de-	
	terminato dai soci al momento della nomina; qualora non vi ab-	
	bia provveduto l'assemblea, il Consiglio elegge fra i suoi	
	membri il Presidente.	
	L'amministrazione della società può essere affidata anche a	
	soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza degli am-	
	ministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero	
	tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridi-	
	che. Gli amministratori sono nominati per un periodo non supe-	
	riore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea con-	
	vocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo e-	
	sercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazio-	
	ne della società. La rappresentanza legale della società di	
	fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di	
	fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione nonché all'Amministratore De-	
	legato nell'ambito delle attribuzioni delegategli, salva di-	
	versa disposizione della delibera di delega.	
	L'organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni - ad	

24 di 30

	disposizione dello statuto. Il voto non può essere dato per
	rappresentanza.
	Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione risultano da
	processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a
	norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e
	dal segretario.
	ART. 15) ORGANO DI CONTROLLO
	La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi
	previsti dall'art. 2543 del codice civile. Qualora la società
	proceda alla nomina di un Collegio Sindacale, esso si comporrà
	di tre membri effettivi eletti dall'assemblea. L'assemblea de-
	ve altresì nominare due sindaci supplenti e scegliere tra i
	membri effettivi un Presidente del Collegio Sindacale.
	I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre e-
	sercizi e sono rieleggibili.
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'organo ammini-
	strativo e l'organo di controllo devono specificatamente rife-
	rire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguim-
	ento degli scopi statutari e mutualistici.
	Si applicano all'organo di controllo le norme previste in ma-
	teria di competenze e poteri del Collegio Sindacale delle so-
	cietà per azioni, in quanto compatibili.
	ART. 16) ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
	L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre
	di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo am-

26 di 30

	legge, alla costituzione e all'incremento del fondo mutuali-	
	stico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bi-	
	lancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e	
	mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	d) ad integrazione delle retribuzioni delle prestazioni dei	
	soci, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che ap-	
	prova il bilancio e nel tassativo rispetto delle previsione di	
	legge;	
	e) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinaria o al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a scopi di	
	natura mutualistica determinati dall'assemblea che approva il	
	bilancio.	
	L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla desti-	
	nazione di cui alle lettere c), d), e), che la totalità degli	
	utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga	
	devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello	
	previsto dalla lettera e).	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa po-	
	trà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato	
	dalla media ponderata delle percentuali relative agli apporti	
	effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni	

	effettuate dai soci nella società, comunque nel rispetto
	dell'art. 2545-sexies c.c.
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle
	transazioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel
	bilancio ai sensi dell'art. 2545-sexies comma 2, c.c. come co-
	sti o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale,
	sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà
	la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e
	negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni o-
	perate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ri-
	storni, l'assemblea dei soci potrà deliberare (in caso di ri-
	storni positivi) la ripartizione a ciascun socio in alternati-
	va:
	1) mediante distribuzione in denaro o in natura;
	2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute.
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stes-
	so.
	ART. 17) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sen-
	si dell'art. 2545-duodecies del codice civile dovrà procedere
	alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibil-
	mente fra i soci.
	In ogni caso di scioglimento della società, l'intero patrimo-

	nio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettiva-
	mente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati,
	deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento dei
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-
	perazione.
	ART. 18) QUALIFICA DI COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE
	La cooperativa è a mutualità prevalente, avvalendosi prevalen-
	temente, nello svolgimento della sua attività, degli apporti
	di servizi e lavoro da parte dei soci.
	L'organo amministrativo documenta la condizione di prevalenza
	nella nota integrativa al bilancio evidenziandone contabilmen-
	te i parametri e curerà l'iscrizione della cooperativa
	nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del codice
	civile.
	Qualora si preveda statutariamente l'emissione di strumenti
	finanziari è vietato remunerare detti strumenti finanziari of-
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superio-
	re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-
	dendi.
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità
	prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545-
	octies del codice civile.
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità preva-
	lente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le mag-
	gioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

ART. 19) REGOLAMENTI INTERNI E RINVIO

Alla società, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2519, comma 2 del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nonché le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001 n° 142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive modifiche ed integrazioni.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni eventualmente adottati e dalle norme del codice civile richiamate, valgono le vigenti norme delle leggi speciali sulla Cooperazione, ed in particolare le norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla citata legge 381/1991.

F.to: Angela Attardi; Mario Amata; Amata Aurora; Marco Francesco Mauceri Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs n° 82 del 7 marzo 2005 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.